

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1366)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1961

Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio è graduata in relazione alla scadenza ed all'importo del titolo.

Sotto l'impero della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, lo scaglione minimo rispetto alla scadenza, era quello non superiore a 4 mesi.

Atteso, peraltro, l'uso frequente da parte dei commercianti di effetti a scadenza più breve, con il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, fu consentito ai commercianti stessi l'uso dei moduli propri stampati o litografati per cambiali emesse e pagabili nello Stato con scadenza non superiore ad un mese. Il tributo su dette cambiali fu stabilito in misura sensibilmente inferiore a quella cui erano soggetti gli effetti con scadenza sino a 4 mesi.

L'imposta era riscossa mediante applicazione di marche apposte ed annullate esclu-

sivamente dagli uffici del Registro ed i moduli dovevano essere utilizzati entro il periodo massimo di 45 giorni dalla bollazione.

Il sistema stabilito con il decreto del 1923 si è protratto, salvo talune variazioni nelle aliquote, sino alla entrata in vigore della nuova legge del bollo approvata con decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Questa, infatti recependo le norme del 1926 ed estendendone la portata anche ai non commercianti ha espressamente previsto tra le voci della tariffa (articolo 5, n. 1, lettera a) la categoria delle cambiali con scadenza non superiore ad un mese, prescrivendo per esse, come per le altre, l'uso dello speciale foglietto filigranato posto in vendita dallo Stato e stabilendo un trattamento fiscale differenziato rispetto alle cambiali con scadenza sino a 4 mesi.

Tale circostanza, se da un lato ha reso possibile l'uso delle cambiali ad un mese

anche da parte dei non commercianti, ha dall'altro soppresso quella serie di formalità che, pur giustificate da ragioni di cautela fiscale, ostacolavano notevolmente la correttezza della emissione di detti titoli di credito.

La semplificazione del sistema ha, peraltro, determinato una facile evasione al tributo in quanto, attesa la differenza di aliquota intercorrente fra le cambiali con scadenza ad un mese e quelle con scadenza sino a 4 mesi, gli operatori economici fanno spesso ricorso alle prime o posticipando la data di emissione dell'effetto o ricorrendo ad altri accorgimenti.

D'altra parte coloro che devono ricorrere al fido bancario accettano cambiali senza data bollate, però, anzichè con l'aliquota prevista per le cambiali senza la data di emissione o di scadenza (12 per mille) con la minore aliquota del 3 per mille stabilita per le cambiali aventi scadenza sino a 4 mesi onde poterle presentare allo sconto per il periodo di tempo per il quale è stata fin dall'origine assolta l'imposta.

Per contenere l'incentivo ad evadere parzialmente il tributo e ridurre il danno che ne deriva all'Erario si ritiene necessario aumentare l'aliquota d'imposta relativa ai due

scaglioni anzidetti e, cioè, alle cambiali aventi scadenza non superiore ad un mese ed a quelle aventi scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi non sembrando opportuno, per ovvii motivi, tra i quali principalmente quello di non ostacolare la correttezza di emissione delle cambiali, di ripristinare, limitatamente per le cambiali con scadenza non eccedente il mese, quelle formalità e cautele previste dalla legislazione precedente.

A ciò mira l'unito disegno di legge il quale con l'articolo 1 raddoppia l'aliquota sulle cambiali con scadenza sino ad un mese, ed eleva da lire 3 a lire 4 per ogni mille lire e frazione di lire mille l'imposta per le cambiali con scadenza superiore ad un mese e non a 4 mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista.

Inoltre, tenuto conto che l'aliquota fissa di lire 5 prevista per gli assegni bancari emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dall'articolo 8 n. 1 della tariffa (all. A) annessa al citato decreto presidenziale n. 492, non risulta adeguata ai nuovi valori monetari, con l'articolo 2 del disegno di legge la detta imposta fissa di bollo viene elevata a lire 15.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1 lettere a) e b) dell'articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti:

« a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma:

non supera lire 1.000, imposta fissa lire 3;

supera lire 1.000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2;

b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:

per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4 ».

Art. 2.

L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa doganale allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 15.